DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA

Art. 14

A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori. Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà. Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti. L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società

italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse. Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta. Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti

Una ulteriore quota dell'8 per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo, potra' essere concessa. A titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico, dal Comitato tecnico di cui all'art. 4. Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla meta' se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri. L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo e' determinato dalla Societa' italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. Ai produttori di film nazionali potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti verranno conteggiati su segnalazioni provvisorie trimestrali degli incassi, effettuate dalla Societa' italiana autori ed editori, e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse. Per il pagamento di tali acconti e' autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo, di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 100 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sara' provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti. Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, dalla presente o dalle precedenti leggi alla programmazione obbligatoria, e' concesso un abbuono pari al 20 per

cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono sara' corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potra', in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1950, non più in vigore dal 2 settembre 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la cinematografia
Estremi	Legge 29 dicembre 1949, n. 958
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-cinematografia/art-14-a-favore-del-produttore-del-film-nazionale-di-lunghezza-superiore-ai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it